



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Referenti:

Berno Nicoletta (tel. 0165/274913)

Treves Fabrizio (tel. 0165/274910)

Vallet Tiziana (tel. 0165/274912)

Ai Sindaci ed ai Segretari
dei Comuni della Valle d'Aosta

LORO SEDI

Ai Presidenti ed ai Segretari
delle Comunità Montane della
Valle d'Aosta

LORO SEDI

All'Ordine dei
Dottori Commercialisti e
Degli Esperti Contabili
Via Porta Pretoria, 41
11100 AOSTA

e, p.c. Al Presidente
del Consiglio permanente degli
enti locali
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

Réf. n° - Prot. n. 2492/del

V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 01/02/12

Oggetto: Patto di stabilità per gli enti locali della Regione autonoma Valle
d'Aosta.

Disciplina per l'anno 2012.

1° comunicazione.

Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica.

Al fine di disciplinare le misure per il riequilibrio della finanza pubblica la
Giunta regionale, in data 30 dicembre 2011, oltre a definire, con deliberazione n. 3189,
ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r. 13 dicembre 2011, n. 30, le misure per la
razionalizzazione e il contenimento della spesa di personale degli enti locali per
l'anno 2012, ha adottato contestualmente, in relazione a quanto previsto dall'art. 2bis
della l.r. 20 novembre 1995, n. 48, la deliberazione n. 3193 ad oggetto "Approvazione
della Disciplina del patto di stabilità degli enti locali della Regione - anno 2012. Abrogazione
della deliberazione n. 351 del 18 febbraio 2011", consultabile sul sito della Regione

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile

Autonoma Valle d'Aosta al seguente indirizzo: www.regione.vda.it, seguendo il percorso: "Enti Locali / Comunicazioni / Finanza / Patto di stabilità / Anno 2012".

Tale deliberazione costituisce, pertanto, la disciplina regionale del Patto di stabilità applicabile agli enti locali valdostani per l'anno 2012.

In tal modo la Regione Valle d'Aosta ha completato il quadro che disciplina la materia, rispettando, anche in relazione ai limiti temporali, la previsione contenuta nel comma 13 dell'art. 32 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)".

Si ribadisce che il rispetto degli impegni, assunti dal Consiglio permanente degli enti locali con la sottoscrizione dell'intesa concernente il Patto di stabilità, costituisce per i Comuni e per le Comunità montane della Regione non solo un obbligo politico, ma soprattutto un fondamentale momento di verifica dell'andamento dei propri conti, al fine di garantire il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di stabilità dei conti pubblici, attraverso la responsabilizzazione delle autonomie locali nell'utilizzo delle risorse loro assegnate.

Gli obiettivi fissati dal Patto di stabilità della Valle d'Aosta, i cui contenuti sono già stati anticipati con nota prot. n. 30441 del 21 dicembre 2011 ad oggetto "Invio nota relativa alla Legge finanziaria della Regione per gli anni 2012/2014", sono illustrati nel documento denominato "Disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali della Regione - Anno 2012" allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 3193 del 30/12/2011, alla cui attenta lettura si invita, e vengono, di seguito, brevemente richiamati.

Il 1° obiettivo, il miglioramento del "saldo finanziario", per i **Comuni** si traduce nella verifica dell'indicatore "saldo finanziario" ed è costituito dalla differenza tra le entrate "proprie" dell'ente e le spese correnti. La precisa descrizione delle entrate e delle spese considerate è contenuta nel documento succitato alla voce 1A) "Determinazione del saldo finanziario - Comuni", mentre il vincolo per il saldo finanziario 2012, che consiste essenzialmente nell'obbligo di mantenere il saldo finanziario 2012 pari alla media dei saldi 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010, con il solo incremento del tasso di inflazione, calcolato su base regionale, definito per l'anno 2011 nella misura del 2% e stimato per l'anno 2012 nella misura del 4,3%, pari al 6,39% composto per il biennio 2011-2012, è descritto alla voce 1B) "Saldo finanziario programmatico per l'anno 2012 - Comuni".

La Disciplina 2012 (come già peraltro quelle degli anni precedenti) prevede, inoltre, la facoltà per la Giunta regionale di introdurre azioni volte ad agevolare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario mediante la previsione di opportuni incentivi o disincentivi, come descritto alla voce 1D) *"Mancato raggiungimento dell'obiettivo - Comuni"*.

Per le **Comunità montane** l'obiettivo, per l'anno 2012, come già per l'anno 2011, è, invece, rappresentato da un contenimento dei costi correlato alle funzioni svolte obbligatoriamente in forma associata, ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 54/1998, così come disposto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 3894 del 21 ottobre 2002 e n. 1164 del 18 aprile 2005.

La verifica dell'obiettivo è basata sulle informazioni di costo derivanti dalla contabilità analitica, ed in particolare dal PEG a consuntivo, trasmesse alla Direzione finanza e contabilità degli enti locali per il benchmarking, previsto dall'art. 33, comma 4, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 ai fini del controllo di gestione, e sarà effettuata utilizzando i costi unitari dei centri di costo, attivati nell'anno 2010 da almeno sei Comunità montane, risultanti dal rapporto tra il costo pieno e la misura utile alla determinazione dell'indicatore di efficienza e dettagliati alla voce 1E) *"Determinazione del costo - Comunità montane"*; il vincolo è costituito dall'obbligo di mantenere per l'anno 2012 tale costo unitario nell'ambito di valori che non si discostino per più del 20% dal costo medio quale risulterà dagli ultimi risultati utili del benchmarking, vale a dire di quelli dell'anno 2010, come descritto alla voce 1F) *"Costo programmatico per l'anno 2012 - Comunità montane"*.

Alla voce 1H) *"Mancato raggiungimento dell'obiettivo - Comunità montane"*, del sopraccitato documento, è previsto, altresì, che in seguito all'analisi dei dati dei costi tratti dalla contabilità analitica e sulla base delle indicazioni della Sezione finanza del Comitato, la Giunta regionale valuterà la possibilità di introdurre azioni volte ad agevolare il raggiungimento dell'obiettivo mediante la previsione di opportuni incentivi o disincentivi.

Il **2° obiettivo** riguarda la **riduzione del debito** e richiama i Comuni e le Comunità montane ad un'attenta analisi della propria situazione debitoria al fine di contenere il livello dell'indebitamento.

Tale operazione contribuisce alla riduzione degli interessi passivi e, in ultima analisi, al contenimento della spesa corrente.

Anche per l'anno 2012, per i **Comuni** la situazione debitoria relativa rappresenta l'indicatore di tale obiettivo ed è costituita principalmente dal rapporto tra lo stock di debito e le entrate proprie ed evidenzia la gravità dell'indebitamento.

La precisa descrizione delle voci considerate è contenuta alla voce 2A) *“Determinazione della situazione debitoria relativa 2012 - Comuni”*, mentre il vincolo, costituito dall’obbligo di mantenere il rapporto tra il debito e le entrate proprie (Titoli I e III) al 31 dicembre 2012 entro il limite di 2,5 volte il valore corrispondente alla percentuale media del rapporto tra il debito e le entrate proprie dell’insieme dei Comuni nel quinquennio 2006/2010 (pari al 170,37%) e quindi entro il 425,92%, è contenuto alla voce 2B) *“Situazione debitoria relativa programmata 2012 - Comuni”*.

Infine alla voce 2D) *“Mancato raggiungimento dell’obiettivo”* si prevede che, sulla base delle risultanze dei dati relativi al monitoraggio per i Comuni, la Giunta regionale introdurrà azioni volte ad agevolare il raggiungimento dell’obiettivo della riduzione del debito mediante la previsione di specifiche discipline e/o opportuni incentivi o disincentivi.

Per le **Comunità montane**, invece, il raggiungimento dell’obiettivo relativo alla riduzione del debito è soltanto raccomandato e non è prevista, al momento, alcuna sanzione.



Si evidenzia che il Patto di stabilità regionale indica i risultati da perseguire in ordine ai due obiettivi previsti: in tal senso la disciplina è prescrittiva e non pone vincoli od obblighi sulle modalità da adottare per il loro raggiungimento, ma suggerisce oneri di comportamento amministrativo, e per questo ha natura programmatica. Pertanto le indicazioni della legge regionale ed i relativi atti amministrativi di attuazione non costituiscono requisiti di legittimità dei documenti di bilancio, ma assumono importanza dal punto di vista della responsabilità del sistema delle autonomie locali in caso di mancato raggiungimento dei risultati.

Al fine di meglio valutare la portata di tali indicazioni e di suggerire opportune messe a punto per la costruzione di una metodologia corretta e di facile lettura ed interpretazione:

- la Regione autonoma Valle d'Aosta si è impegnata a condurre rilevazioni, elaborazioni e valutazioni dei dati finanziari forniti dai Comuni e dalle Comunità montane al fine di dotare il sistema pubblico regionale di un compiuto e continuativo osservatorio sulla finanza locale;
- gli enti locali si sono impegnati ad assicurare la loro piena collaborazione, da attuarsi principalmente attraverso l’inoltro completo e tempestivo dei dati che verranno di volta in volta richiesti; ai fini di un monitoraggio corretto si invitano i responsabili dei Comuni e delle Comunità montane ad una attenta

compilazione dei documenti ed al loro invio per posta elettronica alla Direzione finanza e contabilità degli enti locali nei termini previsti. In tale senso si segnala che la Giunta regionale potrà applicare tutte o alcune delle azioni previste anche nei confronti degli enti che ritardino l'invio dei prospetti richiesti per un periodo superiore a 60 giorni.

Proprio in relazione all'impegno degli enti locali, si rammentano gli adempimenti a carico dei Comuni e delle Comunità montane previsti dal medesimo documento:

- alla voce 1C) *“Verifica dell'andamento del saldo finanziario per l'anno 2012 - Comuni”*:
 - la predisposizione di una relazione, che evidenzi le misure eventualmente già adottate o che si intendono adottare al fine di migliorare il saldo, che dovrà essere approvata contestualmente alla prima variazione di bilancio (se non già effettuata con il bilancio di previsione 2012/2014);
 - la verifica del saldo 2012 al 30/06/2013, mediante la compilazione del prospetto “RENDIC./2012” sulla base del rendiconto 2012, e la successiva trasmissione entro il 30/07/2013 alla Direzione finanza e contabilità degli enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile della Regione autonoma Valle d'Aosta;

- alla voce 1G) *“Verifica dell'andamento del costo per l'anno 2012 - Comunità montane”*:
 - la verifica sul costo unitario definitivo dell'anno 2012 verrà effettuata utilizzando le risultanze del benchmarking che saranno disponibili presso la Direzione finanza e contabilità degli enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile della Regione autonoma Valle d'Aosta;

- alla voce 2C) *“Verifica dell'andamento della situazione debitoria relativa e del debito 2012”*:
 - per i Comuni, la verifica sull'andamento della situazione debitoria relativa al 30/06/2013 sulla base del rendiconto 2012, mediante la compilazione del prospetto “DEBITO/2012”, e la successiva trasmissione entro il

30/07/2013 alla medesima Direzione, unitamente alla trasmissione del rendiconto dell'anno di competenza;

- per le Comunità montane, la verifica sull'andamento del debito al 30/06/2013 sulla base del rendiconto 2012, mediante la compilazione del prospetto "CM DEBITO/2012", e la successiva trasmissione entro il 30/07/2013 alla medesima Direzione, unitamente alla trasmissione del rendiconto dell'anno di competenza.

È appena il caso di sottolineare l'importanza della compilazione corretta dei prospetti, non solo per permettere ad ogni ente un'esatta verifica dell'andamento del proprio saldo finanziario, dei propri costi e del proprio debito, ma anche in relazione alle conseguenze che il mancato rispetto delle regole del Patto potrebbe avere per gli enti inadempienti.

Come già sopra precisato le indicazioni per tali adempimenti, per la compilazione dei prospetti e per le successive incombenze sono contenute nei documenti pubblicati sul sito della Regione; si segnala che verranno comunque fornite, al momento opportuno, ulteriori e più dettagliate indicazioni dalla Direzione finanza e contabilità degli enti locali.

Si ribadisce, infine, che la Giunta regionale ha precisato che spetta agli organi di revisione il controllo della definizione del saldo finanziario per i Comuni e del costo per le Comunità montane, nonché della verifica dell'andamento del debito, previsti quali obiettivi della Disciplina del Patto di stabilità anno 2012 nell'ambito delle funzioni agli stessi attribuite dall'art. 67 del Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1.

Con l'auspicio che alla presente nota venga prestata la massima attenzione, si porgono distinti saluti.

Il Presidente della Regione
(Augusto ROLLANDIN)

TV/BNi